

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

74° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 GENNAIO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Partecipazione dell'Italia all'aumento generale di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)»
(1930)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2
LEONARDI, <i>relatore alla Commissione</i>	2
SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2

I lavori hanno inizio alle ore 16,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Partecipazione dell'Italia all'aumento generale di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)» (1930)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Partecipazione dell'Italia all'aumento generale di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)».

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Comunico che da parte della 5^a Commissione permanente è pervenuto il seguente parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando l'opportunità che venga inserita una norma grazie alla quale, in allegato al bilancio di previsione, sia inserito un elenco delle potenziali posizioni di rischio di intervento da parte del Tesoro in relazione a sottoscrizioni di capitali per le quali non siano avvenuti i relativi versamenti nei confronti di organismi internazionali di sviluppo».

Questo parere della 5^a Commissione non è da considerarsi condizionante e dunque può ritenersi favorevole.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'osservazione della Commissione bilancio potrebbe essere rispettata attraverso un ordine del giorno o comunque attraverso un impegno che il Governo assume esplicitamente, nel senso di portare a conoscenza del Parlamento le potenziali posizioni di rischio di intervento in relazione a sottoscrizioni di capitali per le quali non siano avvenuti i relativi versamenti nei confronti di organismi internazionali di sviluppo. Il Governo si riserverebbe di decidere successivamente sulle modalità della procedura.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Concordo con questa impostazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a partecipare all'aumento generale del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

2. La quota di sottoscrizione italiana a tale aumento di capitale è di 1.965.500.000 dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944, equivalenti a dollari correnti 2.371.080.925; di questi il 97 per cento costituisce capitale a chiamata ed il 3 per cento costituisce capitale da corrispondere in tre rate annuali, di cui la prima pari a dollari USA 28.452.971,1 e le altre due pari a dollari USA 21.339.728,32, da versare nell'arco di tre anni a decorrere dal 1989.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 42.679.457.000 per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali». All'onere di lire 32.009.592.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al suddetto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parzialmente il citato accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni del cambio lira-dollaro si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dotr GIOVANNI LENZI